

**Procedura aperta telematica per la fornitura del
servizio di trasporto di materiale vario
dell'Istituto Oncologico Veneto**

* * * * *

CAPITOLATO SPECIALE



Sommario

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO	4
ART. 2 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 3 - CRITERI GENERALI PER I TRASPORTI	5
ART. 4 - DISPOSITIVI DI MISURAZIONE/TRACCIABILITA' DELLA TEMPERATURA	6
ART. 5 - SERVIZIO DI TRASPORTO SU CHIAMATA DA E VERSO SEDI IOV CASTELFRANCO/PADOVA	7
ART.5.1 TRASPORTI A CHIAMATA DA E VERSO SCHIAVONIA (PADOVA)	9
ART. 6 - MATERIALI DA TRASPORTARE.....	10
6.1 CAMPIONI BIOLOGICI VARI.....	10
6.2 CHEMIOTERAPICI	10
6.3 STUPEFACENTI.....	12
6.4 DOCUMENTAZIONE CARTACEA	13
ART. 7 - CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI.....	14
ART. 8 - SERVIZI GESTIONALI	16
ART. 9 - CARATTERISTICHE MEZZI DI TRASPORTO	17
ART. 10 - MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI	19
ART. 11 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI	20
ART. 12 – SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	20
12.1 MONITORAGGIO DEI REQUISITI.....	23
12.2 - LIVELLO DEL SERVIZIO	25
ART. 13 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE	26
ART. 14 - RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON LA DITTA AGGIUDICATARIA	27
ART. 15 - PERIODO DI PROVA	27
ART. 16 - OBBLIGHI DELLA DITTA	27
ART. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA	30
ART. 18 - PERSONALE DIPENDENTE E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SULLAVORO	31



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

ART. 19 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – D.U.V.R.I.....	34
20 ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO	35
22. SOGGETTI DELL'APPALTO.....	38
ART. 23 COSTI E GRAVAMI DEL SERVIZIO.....	38
ART. 24 - CORRISPETTIVI E REVISIONE PREZZI.....	39
ART. 25 MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI	40
ART. 26 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	41
ART. 27 SUBAPPALTO.....	41
ART. 28 GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	44
ART. 29 - GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA DI ASSICURAZIONE.....	45
ART. 30 - CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALITÀ'	47
ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	51
31.1 - DIRITTI E DOVERI IN CASO DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO	54
ART. 32 - RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE	55
ART. 33 - CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO	55
ART. 34 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	56
ART. 35 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....	56
ART. 36 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	56
ART. 37 - DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO E COMUNICAZIONI.....	57
ART. 38 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	57
ART. 39 CLAUSOLA SOCIALE.....	58
ART. 40 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	58
ART. 41 - RICORSO	59
ART. 42 - SPESE CONTRATTUALI.....	59
ART. 43 - NORME E CONDIZIONI FINALI	59

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente capitolato tecnico disciplina l'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto di campioni biologici e di altro materiale, necessari allo svolgimento delle attività svolte dalle UU.OO. dell'Istituto Oncologico Veneto ubicate presso le sedi di Padova, Castelfranco Veneto (TV) e Schiavonia (PD).

Il servizio è articolato in trasporti interni ed esterni al territorio dell'Istituto Oncologico Veneto, come di seguito indicato e meglio specificato nel successivo art. 2.

Il servizio svolto deve essere considerato essenziale, per cui non potrà essere interrotto e/o sospeso per nessuna ragione (es. sciopero degli autisti, ecc.).

Il contratto avrà una durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.

La stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

La stazione appaltante si riserva l'opzione di prorogare il contratto per 6 mesi, ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante

ART. 2 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà articolato in trasporti programmati e trasporti non programmati, quest'ultimi attivabili su chiamata.

Il servizio ha ad oggetto, in particolare, il ritiro, trasporto e la consegna a temperatura controllata e registrata, tra le sedi IOV di Padova, Castelfranco Veneto (TV) e Schiavonia (PD), con tracciabilità dei percorsi e delle temperature, dei seguenti materiali e relativa documentazione:

- campioni biologici;
- farmaci chemioterapici;
- farmaci stupefacenti;
- piccole quantità farmaci (anche a temperatura controllata);
- altro materiale d'uso (es. dispositivi);
- maschere Mould/dispositivi di immobilizzazione;

- documentazione cartacea (referti delle analisi, documentazione cartacea relativa alla merce, documentazione cartacea amministrativa e quant'altro si rendesse necessario);

come meglio specificato nei successivi articoli.

Nel lotto sono compresi tutti i **trasporti programmati e non programmati** su chiamata.

Le sedi di prelievo e di destinazione, i percorsi, gli orari indicativi dei trasporti programmati sono riportati nell'Allegato n. 1 e nel testo.

Per i campioni biologici e per i chemioterapici raccolti nelle sedi di prelievo e destinati alle sedi di consegna sia di Padova che di Castelfranco Veneto, dovrà sempre essere previsto un contenitore terziario dedicato e identificato per sede di destinazione e, relativo secondario, per ciascun punto di ritiro designato e descritto nell'Allegato 1 e nel testo, con capacità di circa 20 campioni in provetta, trasporto a Temperatura di 15-25°C.

In particolare:

- i chemioterapici ritirati presso la UOC Farmacia di Padova andranno consegnati alla Farmacia di Castelfranco Veneto e/o ai reparti destinatari;
- i campioni biologici prelevati presso i punti prelievo della sede di Padova e dalla sede di Castelfranco Veneto vanno consegnati ai laboratori di destinazione delle due sedi in base alla tipologia di esami;
- i campioni biologici prelevati presso il punto prelievo ubicato al 1° piano, dell'U.O: Chirurgia al 3° piano e dell'Area Omogenea Medica presso l'edificio Busonera della sede di Padova vanno consegnati a varie destinazioni dell'Azienda Ospedaliera di Padova in base alla tipologia di esami. Le modalità di esecuzione di questa tipologia di servizio sono le seguenti:
 - da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00. Per la copertura di questo servizio è necessaria la permanenza di una persona dell'appaltatore presso l'edificio Busonera sito in via Gattamelata 64 a Padova, dal lunedì al venerdì negli orari dalle 8:00 alle 16:00;
 - da lunedì a venerdì: giro fisso alle ore 22:00 previa telefonata di conferma al reparto;
 - sabato e domenica: giro fisso alle ore 8:30 e giro fisso alle ore 18:30.

ART. 3 - CRITERI GENERALI PER I TRASPORTI

Tutti i trasporti dovranno avvenire nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia, e, nello specifico, dalla normativa ADR (accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuse par route), laddove applicabile.

La Ditta dovrà garantire la rintracciabilità/reperibilità degli autisti durante l'esecuzione del servizio, per eventuali urgenze.

La Ditta dovrà garantire la fornitura di idonei strumenti/materiali, secondo le norme vigenti, per il trasporto di campioni sottoposti all'applicazione della "Catena di custodia".

Per quanto riguarda il trasporto di **materiali biologici o altro materiale che necessita il mantenimento di una data temperatura, la sua registrazione ed il monitoraggio**, la Ditta dovrà dotarsi di mezzi, contenitori e apparecchiature tali da assicurare la tracciabilità, per l'intero percorso (dal punto prelievo al laboratorio/reparto destinatario), sia del contenuto di ciascun singolo contenitore terziario da trasporto, sia quella complessiva del vano di trasporto, con segnalazione di avviso in tempo reale nel caso di alterazione della temperatura e conseguente attivazione di un mezzo di trasporto/contenitore sostitutivo.

La temperatura di conservazione dei campioni durante il trasporto dovrà essere registrata mediante dispositivo di misurazione fornito di certificato di taratura.

Il vettore dovrà garantire che il trasporto avvenga entro i limiti di temperatura indicati, nonché il mantenimento degli stessi, anche in condizioni di sosta del veicolo.

All'atto della consegna, il personale addetto al ricevimento verificherà le condizioni dei materiali ricevuti e raccoglierà i dati relativi all'avvenuto trasporto. Il trasportatore non dovrà lasciare il luogo di destinazione, se non a verifica conclusa.

Visto quanto sopra, non sarà consentito l'utilizzo di termometri per la registrazione estemporanea della temperatura e dichiarazioni non oggettivamente documentabili, per i tempi di percorrenza e le condizioni di trasporto.

La Ditta dovrà disporre di adeguati kit di assorbimento delle sostanze chimiche (alcool e formalina) e dei chemioterapici in caso di versamento accidentale o guasto dei contenitori di trasporto per la sicurezza degli operatori.

ART. 4 - DISPOSITIVI DI MISURAZIONE/TRACCIABILITA' DELLA TEMPERATURA

La ditta si impegna a fornire evidenza di taratura e ricertificazione annuale, o ad effettuare verifica periodica metrologica del mantenimento e precisione delle prestazioni dichiarate dal fabbricante.



In ogni caso è obbligo della Ditta aggiudicataria garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la immediata sostituzione in caso di malfunzionamento o perdita delle caratteristiche di precisione e accuratezza, di ogni singolo dispositivo.

Il dispositivo dovrà essere integrato con un sistema in grado di:

- fornire automaticamente la tracciabilità della temperatura e del tempo di trasporto durante tutto il percorso, dal momento del ritiro dei campioni o altri materiali fino alla loro consegna alla sede di destinazione, con possibilità di scegliere la frequenza di registrazione della temperatura e comunque con intervalli non superiori a 5 minuti;
- registrare l'orario di inizio e fine del trasporto intesi come ritiro dei campioni presso la sede di prelievo e loro consegna all'operatore della sede di destinazione;
- dimostrare e garantire sempre l'associazione tracciata tra contenuto e contenitore o almeno tra contenitore secondario e terziario.

Il dispositivo di misurazione della temperatura dovrà essere posizionato, ad opera della Ditta, nel contenitore terziario.

Per permettere a codesto Istituto di **verificare il sistema di tracciatura dei campioni biologici, si richiede alla ditta offerente di presentare le specifiche tecniche con cui il sistema di tracciatura fornito trasmette dal momento della presa in carico del materiale, almeno le seguenti informazioni:**

- le associazioni tra un contenitore terziario e i contenitori secondari in esso contenuti, abbinamento effettuato dall'operatore del corriere usando il proprio sistema di tracciatura;
- i dati di temperatura, nel tempo con cadenza di misura non inferiore a 5 minuti, rilevati all'interno del contenitore terziario e relativo codice dello stesso;
- posizione GPS, completa di data e ora, relativa a un contenitore terziario e associato secondario, in tempo reale.

ART. 5 - SERVIZIO DI TRASPORTO SU CHIAMATA DA E VERSO SEDI IOV CASTELFRANCO/PADOVA

La Ditta appaltatrice, previa chiamata da parte dell'Ufficio Controllo Servizi di altre Unità Operative autorizzate dall'UOC Provveditorato, dovrà provvedere al ritiro e alla relativa consegna, presso gli indirizzi indicati dalle varie Unità Operative dello IOV dei materiali oggetto di trasporto nella presente gara.

Dovrà essere garantito **il trasporto non programmato su chiamata di chemioterapici o materiale biologico e relativa documentazione.**



I trasporti potranno avvenire tra le sedi IOV di Padova e Castelfranco Veneto.

Il Servizio di Farmacia stima un numero di trasporti a chiamata di circa 100/anno.

In ogni caso la ditta dovrà garantire la disponibilità a trasportare anche referti delle analisi e materiale cartaceo inerente al materiale trasportato.

Tutti i trasporti su chiamata potranno svolgersi ogni giorno (dal lunedì alla domenica), comprese le festività, nell'arco delle 24 ore. Il tempo impiegato dal momento della chiamata all'inizio del servizio non dovrà essere superiore ai 30 minuti in caso di richieste con carattere di urgenza. Altre tipologie di chiamate, che non rivestono carattere di particolare urgenza, dovranno essere espletate possibilmente utilizzando il trasporto programmato.

La Ditta avrà un tempo obbligatoriamente inferiore a 30 minuti per l'accesso al punto di ritiro: il proprio operatore, provvisto degli appositi contenitori terziari per campioni biologici e per chemioterapici, accederà alla Farmacia di Padova per il ritiro dei chemioterapici e si recherà, senza fermate intermedie e nel minor tempo possibile al reparto di degenza destinatario della terapia con la documentazione cartacea prevista.

Andrà osservato lo stesso criterio di registrazione e tracciabilità delle temperature e dei percorsi previsto per le movimentazioni come descritto precedentemente.

Sarà valutata come proposta migliorativa ad es. la messa a disposizione di un sistema come ad es. la predisposizione di un portale web, scaricabile su più dispositivi, per l'inserimento delle richieste urgenti e non, per ricevere nel minor tempo possibile la conferma della disponibilità del trasporto/viaggio.

N.B.: alla Ditta potranno arrivare più chiamate contemporanee e per diverse destinazioni nella medesima fascia oraria.

Il prezzo del servizio del trasporto su chiamata sarà onnicomprensivo per tutti i ritiri e le consegne presso le diverse sedi IOV.

Si precisa che, nel costo onnicomprensivo, devono essere ricompresi:

- tutti i costi diretti e indiretti quali: carburante, personale, pedaggi autostradali, ammortamento mezzi e dispositivi per il trasporto, gestione chiamate, gestione amministrativa, costi generali, ecc.;
- i costi per trasporti che prevedono un viaggio di andata e ritorno in urgenza.

La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre e trasmettere copia al DEC di apposito modulo riportante, oltre che il logo e l'intestazione della Ditta, le seguenti indicazioni:

- data e ora di ricezione del collo;
- data e ora d'inizio trasporto e data e ora di fine trasporto;
- lettura dei km di partenza e di quelli d'arrivo;
- indicazione del Servizio/Reparto richiedente e del suo Centro di Costo, ora di ricevimento della chiamata;
- luogo di destinazione e motivazione del viaggio.

Detto modulo dovrà altresì essere controfirmato dall'autista. La Ditta dovrà, inoltre, farsi carico della raccolta della firma dell'Unità Operativa richiedente e di quella destinataria. L'eventuale necessità di stampa dei moduli sarà a carico della Ditta.

Eventuali servizi prestati in modo diverso da quanto previsto nel presente Capitolato verranno riconosciuti solo se autorizzati.

ART.5.1 TRASPORTI A CHIAMATA DA E VERSO SCHIAVONIA (PADOVA)

Dovrà essere assicurato un numero max. di 40 trasporti/anno a chiamata di maschere/presidi di immobilizzazione tra le sedi di Radioterapia di Padova Via Giustiniani 2 e di Schiavonia (PD) Via Albere n.30.

Trattandosi di presidi di materiale termoplastico questi non possono essere esposti al sole o a temperature oltre i 30° e non devono subire urti, forature o schiacciamenti.

Il singolo reparto, qualora necessario, provvederà all'imballaggio dei presidi utilizzando buste di plastica trasparenti. La Ditta dovrà comunque svolgere il servizio trasportando la merce secondo le condizioni più idonee a preservarne l'integrità.

Il servizio deve essere attivato dalla Ditta entro 48 h dalla richiesta del reparto. In caso di segnalazione urgente il servizio dovrà essere attivato entro 24h.

Si specifica che:

- per i ritiri di presidi effettuati al mattino la consegna dovrà avvenire entro il primo pomeriggio.
- per i ritiri di presidi del primo pomeriggio le consegne dovranno essere effettuate entro le ore 19:00.

Per le modalità di tracciamento dei trasporti in parola vale quanto disposto dai precedenti articoli.

ART. 6 - MATERIALI DA TRASPORTARE

Il servizio ha ad oggetto il trasporto dei materiali di seguito elencati. Potranno essere oggetto sia di trasporto programmato sia di trasporto non programmato su chiamata. Nel primo caso i trasporti dovranno avvenire con le modalità (orari, tratte, frequenze, ecc.), previste nell'Allegato n. 1.

Tutti i trasporti dovranno tenere conto anche di quanto previsto nelle seguenti voci:

6.1 CAMPIONI BIOLOGICI VARI

Fatto salvo quanto espressamente previsto per il trasporto di chemioterapici e piccoli farmaci le temperature di trasporto dovranno essere garantite come di seguito indicato:

- CAMPIONI REFRIGERATI a + 4°C (con range tra +2 e +6 °C): liquidi biologici, provette di sangue e altri campioni che necessitano di refrigerazione;
- CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE (range tra +15°C e +25°C): tutti i campioni in fissativo (formalina al 10%, cancerogena, o in liquidi fissativi simili non cancerogeni; ad esempio soluzioni alcoliche) e altri tipi di campioni (campioni di sangue per analisi cliniche, tamponi, ecc.) andranno mantenuti alla temperatura di +20°C +/- 5°C;
- CAMPIONI/MATERIALE CONGELATI: la Ditta dovrà garantire idonei mezzi/apparecchiature per la conservazione, durante il trasporto fino alla consegna, di materiale congelato, con mantenimento di temperatura di -18/-20°C.

6.2 CHEMIOTERAPICI

Il trasporto deve avvenire in conformità ai requisiti cogenti in materia:

- Provvedimento 5 agosto 1999 “Linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antitumorali in ambiente sanitario”;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Ministero della Salute” Raccomandazione n. 14: Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici” ottobre 2012; Linee Guida del Ministero della Salute (Gazzetta Ufficiale n° 236 del 7/10/1999).
- “Norme di Buona Preparazione” contenute nella Farmacopea Ufficiale italiana, XII edizione.

Il trasporto per norma può essere eseguito solamente da personale adeguatamente formato: allo scopo avverranno specifici corsi di formazione ad opera del personale dell'Istituto Oncologico Veneto.

A scopo informativo e indicativo, si illustra la procedura attualmente in essere.

Il trasporto avviene mediante appositi contenitori secondari ermetici (da qui in avanti definiti “carrier”) adibiti al trasporto di farmaci antitumorali, che riportano la dicitura “Contenitore per il trasporto di farmaci antitumorali”.

I preparati galenici magistrali a dose personalizzata contenenti farmaci chemioterapici antitumorali sono allestiti presso l’UFA (Unità Farmaci Antitumorali) della Farmacia IOV sede di Padova e vengono sigillati in appositi bag non manomissibili e posti dal personale dell’UFA nei carrier. I carrier vengono poi inseriti all’interno di contenitori terziari coibentati (riportanti all’esterno la dicitura “Trasporto farmaci antitumorali”), dotati di alloggiamenti per cariche refrigerate (piastre stabilizzatrici) e contenenti un sistema di registrazione delle temperature durante il trasferimento. I carrier hanno la funzione di salvaguardare l’integrità delle preparazioni, riducendo il rischio di spandimento ed esposizione del personale ai farmaci citotossici. Inoltre minimizzano l’esposizione delle preparazioni antitumorali ad agenti esterni (luce, calore, etc) che possano accelerarne la degradazione chimico-fisica. I contenitori terziari attualmente in uso (di proprietà aziendale) sono circa 20.

Le caratteristiche dei contenitori secondari e terziari, da fornire, sono descritte più avanti nel paragrafo dedicato ai contenitori, unica differenza obbligatoriamente richiesta è la presenza sugli stessi delle diciture previste per il trasporto di farmaci antitumorali.

Specifiche per il trasporto

Le terapie oncologiche devono essere trasportate dall’UFA di Padova verso l’Istituto Oncologico Veneto sede di Castelfranco Veneto (TV).

La frequenza è giornaliera 6 giorni su 7 secondo le specifiche sottoriportate.

Per le chiamate durante le festività, i sabati al di fuori dell’orario indicato e le domeniche dovrà essere prevista la possibilità di effettuare i trasporti su chiamata h 24.

Obblighi del Trasportatore e modalità di esecuzione del servizio

- Il trasportatore, all’orario concordato, si reca presso l’UFA di Padova dove riceve in consegna i carrier destinati ai diversi reparti dello IOV di Castelfranco;
- L’operatore della farmacia predispone i vari carrier contenenti le terapie, allegando a ciascuno 2 copie della D.d.t dove vengono riportate le terapie contenute contraddistinte ciascuna dal proprio codice identificativo;
- Il trasportatore riceve dall’operatore della Farmacia di Padova le terapie in consegna;
- Il trasportatore, pone ogni carrier nel corrispondente contenitore coibentato, posiziona la piastra stabilizzatrice, avvia il monitoraggio in continuo delle temperature, chiude l’unità di trasporto;

- Il trasportatore compila e firma le due copie delle bolle di trasporto, per l'avvenuta presa in carico, indicando data e orario: una verrà allegata al carrier; la seconda resterà in farmacia come evidenza dell'avvenuta consegna del materiale.
- Il trasportatore deve porre particolare attenzione a non rovesciare il contenuto e particolare cura nel garantire la sicurezza nell'alloggiamento;
- Il trasportatore provvede alla consegna nelle UU.OO. dello IOV di Castelfranco,
- Il trasportatore, nel caso di ritardi rispetto ai tempi di consegna, dovrà avvertire l'UFA o i referenti dei reparti.
- Il trasportatore provvede alla consegna al reparto utilizzatore prioritariamente rispetto ad ogni altra eventuale attività, azzerando le soste intermedie;
- Il trasportatore consegna il farmaco e poi riporta le unità di trasporto vuote (carrier e contenitore terziario) all'UFA di Padova.

L'unità di trasporto non deve mai essere lasciata incustodita in qualsiasi momento del trasporto o esposta a calore, agenti atmosferici esterni o altre situazioni ambientali che possano accelerare la degradazione del preparato.

L'unità di trasporto deve essere maneggiata con cura e tenuta in condizioni ambientali buone, non deve essere appoggiata in luoghi umidi e/o sporchi.

L'unità di trasporto, dopo essere stata presa in consegna dal trasportatore, può essere aperta solo dal personale autorizzato di reparto.

All'arrivo in reparto il personale verifica che la temperatura non abbia superato i +25 °C e che non sia scesa al di sotto dei +2 °C.

Ogni automezzo deve disporre del **kit antispandimento** in caso di versamenti accidentali di chemioterapici e deve essere dotato di sistema per il trasporto a temperatura controllata e di tracciabilità dei tragitti.

La Ditta Aggiudicataria manterrà la modalità in essere sopraesposta, dovrà fornire le piastre stabilizzatrici, il contenitore terziario e secondario e il sistema di misurazione/registrazione della temperatura di trasporto, con tracciabilità dei percorsi e disponibilità di report archiviabile.

6.3 STUPEFACENTI

Il trasporto dei farmaci stupefacenti avviene per mezzo di trasportatore dedicato da parte del reparto richiedente su chiamata/mail o eventualmente tramite un sistema virtuale fornito dalla ditta (es. portale web).

Il ritiro del modulario di approvvigionamento e la successiva consegna dei farmaci sarà possibile nelle giornate di martedì e venerdì con prenotazione anticipata entro le ore 12 del giorno precedente.

È possibile prenotare anche entro le ore 12 del giorno stesso, ma il trasporto assumerà carattere di urgenza.

Il ritiro del materiale in Farmacia avviene entro le 15:00 del giorno concordato e conseguente consegna diretta a Castelfranco e/o Schiavonia.

I farmaci stupefacenti, unitamente al bollettario di richiesta, viaggiano in contenitori appositi chiusi ermeticamente e sigillati al momento della partenza, sia che essi contengano solo il bollettario, sia che essi contengano bollettario e farmaci. Ogni contenitore dovrà essere chiuso con un sigillo monouso anti effrazione (forniti dalla ditta trasportatrice); il sigillo dovrà già essere apposto al momento del ritiro (l'addetto alla consegna non deve vedere o toccare/ manomettere il materiale presente nel contenitore). Ogni sigillo presenta un codice a barre univoco e relativo codice alfanumerico univoco in chiaro stampato a fianco del barcode. Il sigillo è di tipo monouso: va fatto passare nelle perforazioni di chiusura del contenitore (sul coperchio e sul corpo del contenitore stesso). Il sigillo non è studiato per garantire robustezza di chiusura (a quello ci pensano le serrature del contenitore), ma solo a garantire inviolabilità del contenitore e relativo contenuto.

Il farmacista (Direttore o suo delegato) compila e firma il documento di trasporto in triplice copia.

L'addetto al trasporto firma ogni copia e verifica la correttezza del codice univoco del sigillo trascritto in DDT. Successivamente consegna il contenitore insieme alle 3 copie del documento, avendo cura di farle firmare dal reparto ricevente: 1 copia resta alla UO richiedente, 1 copia è trattenuta dall'addetto al trasporto ad evidenza dell'avvenuta consegna, 1 copia va restituita alla Farmacia. Quest'ultima va allegata alla terza sezione del modulo di approvvigionamento.

6.4 DOCUMENTAZIONE CARTACEA

Congiuntamente al servizio di trasporto dei campioni biologici e dei farmaci, è richiesto anche il servizio di ritiro della documentazione cartacea comprendente i referti delle analisi, la documentazione cartacea relativa alla merce, la documentazione cartacea amministrativa e quant'altro si rendesse necessario.

In particolare per il servizio di ritiro e consegna della documentazione amministrativa dell'ente sono previsti i seguenti percorsi:

- lunedì, mercoledì e venerdì passaggio nelle sedi:

Ospedale Busonera, palazzina Radioterapia (via Giustiniani in Padova), Uffici Amministrativi IOV (via Salvemini in Padova), sede IOV di Castelfranco Veneto e rientro ospedale Busonera;

- martedì e giovedì passaggio nelle sedi:

Ospedale Busonera, palazzina Radioterapia (via Giustiniani in Padova), Uffici Amministrativi IOV (via Salvemini in Padova) e rientro Ospedale Busonera.

Per il trasporto della documentazione cartacea è sufficiente l'uso di un mezzo di trasporto con bagagliaio.

ART. 7 - CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI

Per garantire il corretto trasporto su strada dei materiali biologici, gli stessi dovranno essere trasportati in **tre diversi contenitori**, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia sia per il trasporto di campioni biologici che per il trasporto di chemioterapici e antitumorali.

Nello specifico si osserva quanto segue:

CONTENITORE PRIMARIO: esso contiene il materiale biologico. Può trattarsi di provette, tubi, ampolle in ogni caso deve essere di materiale impermeabile, a tenuta stagna, con chiusura ermetica, etichettato; detto contenitore viene messo a disposizione dallo IOV;

CONTENITORE SECONDARIO per campioni biologici: è un contenitore di materiale resistente, impermeabile, a tenuta stagna, adatto a contenere e proteggere il recipiente primario (o più contenitori primari), adeguatamente collocati e avvolti in materiale assorbente non particolato, presente in quantità sufficiente ad assorbire tutto il liquido fuoriuscito in caso di rottura del recipiente. All'esterno del secondo recipiente devono essere riportate tutte le indicazioni previste ex lege. Più specificatamente i contenitori secondari dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere a tenuta ermetica, sanificabili e disinfettabili, completi di maniglia e ganci;
- forniti di rack interno per il trasporto dei campioni biologici (porta provette);
- di dimensioni modulari ai contenitori terziari;
- essere di materiale plastico rigido resistente agli urti e impermeabile;
- essere dotati singolarmente di materiale assorbente in quantità sufficiente ad assorbire la totalità del sangue contenuto in caso di rottura del contenitore primario;
- essere certificati per il trasporto di liquidi biologici potenzialmente infetti;
- essere chiudibili senza l'ausilio di apparecchiature;
- essere apribili senza l'uso di lame o forbici;
- essere certificati come dispositivi medici di Classe I, conforme a quanto prescritto dalla direttiva 93/42/CEE, commercializzato con marcatura CE.

Il vettore si farà carico di fornire i contenitori secondari, in numero sufficiente ad assicurare lo scambio vuoto-pieno presso i punti di ritiro.

Il contenitore secondario per il trasporto dei farmaci antiblastici dovrà riportare le diciture di legge ed essere omologato specificamente; il contenitore secondario per i farmaci dovrà avere comunque le caratteristiche sopradescritte.

CONTENITORE TERZIARIO: è il contenitore più esterno in cui collocare il recipiente secondario per evitare danneggiamenti causati da fattori esterni quali agenti fisici o acqua. Il contenitore esterno deve essere di materiale resistente ad urti ed intemperie ed in grado di proteggere il contenuto dalle variazioni di temperature esterne. (isotermico con vano interno per l'inserimento di piastre eutettiche o stabilizzatori di temperatura). A tale fine la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla convalida dei contenitori e del trasporto, fornendo documentazione delle prove eseguite, in collaborazione e seguendo le indicazioni e i criteri di riferimento del servizio interessato. Il trasporto dovrà essere mantenuto nello stato di convalida e in caso di mutate condizioni o modifiche dei contenitori terziari o altro che possa incidere sulla conservazione prevista per il materiale trasportato.

La Ditta provvederà- se richiesto e su indicazioni del servizio interessato-alla riconvalida del processo di trasporto o alla riqualificazione dei contenitori o dei mezzi, fornendone esplicita documentazione.

Il contenitore terziario dovrà necessariamente riportare esternamente le seguenti indicazioni:

- “materiale biologico”, con pittogramma di rischio biologico e indicazione della temperatura di conservazione;
- numero telefonico e nome del referente del servizio da contattare in caso di incidente o fermo auto;
- servizio di provenienza e sede di destinazione finale.

Per i farmaci antiblastici dovrà riportare le scritte previste per legge e per altri farmaci dovrà avere comunque le caratteristiche sopradescritte.

I contenitori secondari e terziari e i sistemi di registrazione della temperatura vengono forniti dalla Ditta aggiudicataria, la quale dovrà assicurare l'igienizzazione e la pulizia, la manutenzione correttiva, il rinnovo tecnologico e gli approvvigionamenti necessari o supplementari eventuali.

La preparazione del contenitore primario e di quello secondario sono a carico del personale dello IOV, mentre la preparazione del contenitore terziario è a carico del personale della Ditta, sotto la guida e sorveglianza del personale di servizio, quando presente. Saranno fornite, da parte dello IOV, precise istruzioni operative a tale riguardo.

Il vettore si farà carico di fornire i contenitori secondari in numero sufficiente ad assicurare lo scambio vuoto-pieno presso i punti di ritiro. Deve essere evitata in modo assoluto la commistione all'interno dello stesso contenitore terziario di campioni biologici provenienti da punti ritiro diversi e sedi di destinazione diverse.

TABELLA CONTENITORI RICHIESTI

TIPOLOGIA CONTENITORI	NUMERO CONTENITORE TERZIARIO	NUMERO SECONDARIO GRANDE	NUMERO SECONDARIO MEDIO
TRASPORTO ANTIBLASTICI E CHEMIOTERAPICI	10	5	15
TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI	10	5	15

Si specifica che la misura dei contenitori secondari deve essere adatta alla tipologia dei contenitori terziari.

I contenitori terziari per il trasporto di chemioterapici e antiblastici devono essere dotati di DATALOGGER in numero corrispondente (10).

Il numero minimo espresso in tabella si riferisce allo stato attuale della previsione di attività e potrà essere oggetto di variazione in caso di modifiche dell'organizzazione IOV senza ulteriori costi

Il numero minimo stimato di mezzi necessari per il servizio di trasporto è di n. 2 – 3 mezzi.

La ditta appaltatrice dovrà in ogni caso assicurare la disponibilità di un numero di mezzi che sia in grado di soddisfare le necessità IOV e conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'aggiudicazione.

ART. 8 - SERVIZI GESTIONALI

L'appaltatore deve essere in grado di gestire tutte le missioni di trasporto, dalla richiesta alla conclusione della missione; per ogni tipologia di trasporto l'appaltatore deve gestire tutte le varie fasi delle missioni urgenti e

programmate richieste dallo IOV, garantendo la rilevazione e la tracciatura dei relativi dati di attività, attraverso l'utilizzo di idonei sistemi informatizzati.

La Ditta deve provvedere a sue spese alle attrezzature e ai materiali necessari per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto (compreso eventuali pc, stampanti e il **sistema informatizzato hardware e software** completo di tutte le apparecchiature necessarie, il materiale di consumo e l'eventuale collegamento alla rete aziendale per il trasferimento dei dati).

Per i trasporti non programmati urgenti la Ditta deve garantire l'operatività per l'intero orario di servizio (24H) e deve assicurare obbligatoriamente la totale ricettività delle chiamate con riscontro tracciato all'Istituto, in tempo reale, dell'avvenuto contatto e dell'avvio del servizio entro 30 minuti dalla chiamata per i trasporti non programmati urgenti. In caso di interruzione accidentale del servizio di trasporto la Ditta deve assicurare una immediata presa in carico e conclusione positiva del servizio di trasporto in oggetto con altrettanto immediata comunicazione agli operatori mittenti e destinatari.

Sarà valutata in sede di offerta la messa a disposizione da parte della ditta applicativo web che permetta dare visibilità e controllo di tutte le missioni consentendo di interrogare i dati delle missioni in corso fin dall'avvio del servizio di trasporto e infine visualizzarne la chiusura, generando un rapporto finale. Con l'utilizzo del sistema offerto o dell'applicativo deve essere possibile "vedere" le missioni e avere dati sull'operatività del servizio. Il programma deve essere interrogabile da remoto da parte degli operatori dei servizi interessati. Va prevista una profilatura degli Utenti abilitati all'accesso che consenta la visione distinta delle missioni richieste. Il sistema dovrà essere consultabile anche in caso di problemi di connettività aziendali dell'Istituto o della ditta aggiudicataria pertanto il programma deve essere sempre consultabile anche attraverso altri dispositivi. Sarà oggetto di valutazione il piano proposto di risposta alle emergenze in caso di guasti al sistema (soprattutto in caso di chiamate notturne urgenti).

Per ogni richiesta di missione l'applicativo deve consentire la registrazione dei dati del richiedente, data e ora della richiesta, data e ora prevista per l'effettuazione, modalità di effettuazione (urgente/programmato), tipologia del materiale da trasportare, coppia origine-destinazione, dati relativi alla temperatura di trasporto.

Deve essere previsto per tutti i dati un sistema di back-up.

ART. 9 - CARATTERISTICHE MEZZI DI TRASPORTO

La ditta dovrà mettere a disposizione **idonei mezzi di trasporto** per l'effettuazione del servizio. I veicoli che la ditta intende utilizzare dovranno essere, preferibilmente, a ridotto impatto ambientale ed a basso consumo energetico e rispettare i criteri ambientali riportati nel Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del

17 giugno 2021 con il quale sono stati adottati i “Criteri ambientali minimi per l’acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada” nei quali, pur non essendo ricompreso espressamente il trasporto in condizioni speciali di campioni ambientali e/o biologico sanitari, viene indicato tuttavia il principio che riguarda la promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. Di tali principi, nonché di quanto contenuto nel L. 6 novembre 2023, n. 155, riguardante le misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale, si tenuto opportunamente conto in fase di indicazione dei criteri di valutazione dell’offerta.

L’offerente, pertanto, dovrà produrre l’elenco dei veicoli che intende mettere a disposizione e, per ciascuno di essi, la relativa carta di circolazione, nonché una dichiarazione dalla quale risulti il livello di emissioni di CO₂.

Sarà oggetto di valutazione il numero di veicoli a ridotto impatto ambientale, rispetto a quelli complessivamente messi a disposizione.

I mezzi dovranno essere immatricolati secondo le vigenti disposizioni di legge, provvisti delle necessarie autorizzazioni ed assicurazioni, in perfetto stato di efficienza, di capacità ed idoneità adeguata alla tipologia di materiale da trasportare, condotti da autisti abilitati. La Ditta, pertanto, dovrà utilizzare solo automezzi omologati per i servizi oggetto di gara e conformi a quanto previsto dalla normativa ADR, laddove applicabile.

I mezzi utilizzati dovranno essere dotati di appositi dispositivi che permettano la massima sicurezza per gli operatori, il materiale trasportato e l’ambiente (protezione da rischio biologico, mantenimento delle temperature previste per ciascuna tipologia di prodotto, ecc.).

Ogni automezzo, infatti, deve disporre del kit emergenza antisversamento in caso di versamenti accidentali di chemioterapici e/o sostanze biologiche e /o sostanze cancerogene per la decontaminazione del mezzo e/o del contenitore terziario, nonché di un kit di protezione (guanti, mascherine, etc.) individuale.

Il vano di carico dovrà essere lavabile impermeabile e non deperibile a seguito dell’impiego di disinfettante.

Per ciascun percorso dovrà essere tenuto all’interno del mezzo utilizzato un “registro di percorso” (che potrà essere richiesto dallo IOV per eventuali accertamenti), su cui verrà riportato, per ogni giornata di esecuzione del servizio, quanto segue:

- data;
- ora di inizio e fine del servizio;
- numero km. iniziale e finale;
- targa del mezzo.

Gli automezzi utilizzati dalla Ditta aggiudicataria per l'espletamento del servizio, dovranno essere di tipo "autocarro" e dovranno corrispondere per numero, tipologia ed anno di immatricolazione a quelli indicati in sede di gara.

Come previsto dal Decreto del 9 settembre 2008 - Regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma ed organi - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2008 nr. 219, sono da ritenersi requisiti minimi indispensabili le seguenti caratteristiche:

1. la **tara** degli autoveicoli, oltre quanto definito per la generalità dei veicoli, comprende anche tutta l'attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni;
2. gli autoveicoli debbono essere **coibentati e refrigerati** ed essere dotati di: almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quelle d'accesso alla cabina, nonché una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo stesso; un vano di carico confinato, separato dall'abitacolo e destinato esclusivamente all'alloggiamento di idonei contenitori termici (attivi o passivi) per il trasporto di plasma congelato;
3. gli autoveicoli debbono essere dotati di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 10 cm, applicata lungo la fiancata e la parte posteriore, nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore (se si tratta di porta a battente). Sono ammesse altre indicazioni (es. fascia aziendale), purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti;
4. i materiali di rivestimento comunque presenti nel vano di carico debbono essere ignifughi o autoestinguenti. L'impianto elettrico, asservito alle eventuali attrezzature e/o apparecchiature presenti nel vano di carico, deve essere realizzato con adeguate protezioni e deve essere certificato dall'allestitore a norma del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Gli autoveicoli debbono essere muniti di estintore.

ART. 10 - MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI

La Ditta dovrà effettuare la necessaria manutenzione, ordinaria e straordinaria, di tutti i mezzi di trasporto, assicurando, contemporaneamente, la continuità operativa dei servizi; la stessa dovrà provvedere, altresì, alla pulizia interna ed esterna degli automezzi ed al lavaggio degli stessi.

A cadenza trimestrale e a campione senza preavviso, lo IOV potrà provvedere ad eseguire i dovuti controlli, previa acquisizione dei libretti di circolazione, e dei relativi registri della manutenzione, comprese le revisioni periodiche di legge.

ART. 11 – AVVIO DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere attivato entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il servizio decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, sottoscritto congiuntamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto e l'impresa aggiudicataria.

Prima dell'avvio del servizio, la Ditta deve:

- predisporre e consegnare al DEC un proprio programma operativo del servizio che dovrà essere concordato con il Dec
- consegnare l'elenco aggiornato degli automezzi utilizzati per il servizio;
- consegnare l'elenco del personale addetto al servizio;
- essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni all'esecuzione del servizio, comprese quelle per la circolazione in percorsi riservati per i quali devono essere chiesti i permessi ai Servizi Comunali competenti, a totale cura e spese della ditta aggiudicataria.

ART. 12 – SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

A. Descrizione generale del sistema di controllo e monitoraggio

Lo IOV si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dalla Ditta in sede di presentazione dell'offerta di gara.

Con l'espressione *sistema di controllo* si intende quello strumento volto ad accertare l'esistenza o meno dei requisiti cardine del Servizio prestato dalla Ditta, accertamento all'esito del quale, in caso di riscontrata mancanza dei predetti requisiti, lo IOV procederà direttamente con l'invio di contestazioni e l'applicazione delle relative penali.

Il *sistema di monitoraggio*, invece, è uno strumento utilizzato al fine di misurare il livello del Servizio prestato dalla Ditta, valutando, pertanto, la performance fornita da quest'ultima.

Tale sistema, garantendo la facoltà di monitorare la prestazione resa, permette di valutare la stessa anche allo scopo di individuare un eventuale miglioramento del Servizio. Viene definita altresì la modalità con cui

procedere con le contestazioni e l'applicazione di eventuali penali per servizi resi al di sotto della soglia di accettazione.

Le finalità di tale sistema consistono sia nella verifica del servizio reso, sia, nel caso risultasse necessario, nell'indicazione delle azioni di miglioramento da applicare.

Più precisamente, tale attività ha per oggetto i requisiti essenziali del Servizio reso, la performance del Servizio, la customer satisfaction dei destinatari del Servizio, oltre che l'esecuzione di audit del sistema.

In merito a ciò si individuano e descrivono gli strumenti e le modalità attraverso le quali tale operazione di controllo e monitoraggio trova concreta attuazione.

Criterio guida è quello per cui tale sistema deve essere posto in essere attraverso la combinazione di strumenti e modalità, capaci di garantire l'ottimizzazione del rapporto tra l'efficacia del controllo e il costo del controllo da eseguirsi. Tale valutazione dovrà prevedere un vantaggio sia per lo IOV, che avrà un conseguente impatto sia sul servizio ricevuto sia per il prestatore del Servizio che, diversamente, avrà un impatto sulla modalità di erogazione del Servizio stesso.

B. Elementi oggetto di controllo

Sono qui di seguito individuati i campi sui quali il controllo va eseguito.

1) Controllo dei requisiti del Servizio

Per requisiti del Servizio si intendono quegli elementi costitutivi essenziali che connaturano la prestazione resa dalla Ditta e che la stessa è tenuta a garantire allo IOV secondo quanto specificato in relazione ai singoli interventi oggetto del Servizio.

Tale tipologia di controllo ha lo scopo di accertare l'esistenza o meno dei requisiti minimi ed essenziali del Servizio senza i quali il Servizio stesso non può considerarsi tale. Tale attività è pertanto volta a garantire l'esecuzione della prestazione dovuta secondo quanto indicato nel contratto.

2) Monitoraggio dei livelli - *performance* del Servizio (Service Level Agreement)

Il monitoraggio della performance del Servizio ha lo scopo di valutare l'andamento ed il risultato del processo di erogazione del Servizio medesimo, valutando la bontà dello stesso attraverso l'analisi di specifici indicatori.

Più precisamente, tale monitoraggio, viene posto in essere per migliorare e valutare se la performance prestata dalla Ditta è in linea con le aspettative e le necessità degli utilizzatori.

In particolare, per ogni elemento del servizio considerato, in relazione ad ogni indicatore, vengono definite al più le seguenti soglie di accettazione secondo le seguenti modalità:

- *conforme* al servizio richiesto: tale soglia intende delineare il limite prestazionale, al di sopra del quale lo IOV e quindi l'utilizzatore ricevono un servizio in linea con le aspettative;
- *conforme ma da migliorare*: tale soglia intende delineare quella condizione nella quale il servizio reso è conforme a quanto richiesto, ma soggetto ad un miglioramento. Tale livello si presenta in quelle condizioni per le quali il livello prestazionale potrebbe essere migliorato, aumentando la capacità di soddisfazione degli utilizzatori, in tutti i suoi aspetti. Ciò si rispecchia quando il fornitore/utilizzatore evidenziano dei miglioramenti senza introdurre elementi aggiuntivi di servizio;
- *da rifiutarsi*: tale soglia intende delineare il limite al di sotto del quale il servizio non si intende accettabile.

Tale sistema garantisce la possibilità di accertare la capacità della Ditta di rispettare il livello del servizio richiesto oltre che di comprendere la capacità del fornitore di attivare azioni di miglioramento nel caso gli indicatori evidenzino performance sotto la soglia.

3) Monitoraggio della customer satisfaction dei destinatari del Servizio

Il monitoraggio della *customer satisfaction* viene eseguito sui destinatari del Servizio reso secondo degli strumenti ad hoc.

Tale monitoraggio ha quindi lo scopo di conoscere il punto di vista dell'utilizzatore, così da definire e mettere in atto le opportune azioni di miglioramento alla luce dei risultati pervenuti. Nel presente Documento sono riportate le fasi dello sviluppo metodologico per l'applicazione di questa tipologia di monitoraggio.

4) Esecuzione di audit del processo

L'esecuzione di audit, ovvero di verifiche ispettive sui sistemi di gestione, ha la finalità di valutare lo stato di conformità del sistema di gestione dell'organizzazione e l'attuazione dei processi rispetto ai requisiti contrattuali. Nello specifico, si tratta di uno strumento per determinare il grado effettivo di capacità di un'azienda di fornire prodotti o servizi conformi nell'ottica di soddisfazione del cliente.

Tali audit consentono, perciò, di valutare la capacità del sistema di gestione del fornitore di:

- gestire il processo conformemente ai requisiti contrattuali;
- valutare le modalità di esecuzione del processo;
- valutare l'avanzamento delle azioni di miglioramento condivise a seguito delle analisi dei dati di *performance* e della *customer satisfaction*.

Al fine di valutare lo stato di conformità del sistema di gestione dell'organizzazione e l'attuazione dei processi rispetto ai requisiti contrattuali, lo IOV si riserva la possibilità di eseguire degli audit di sistema programmati. La programmazione degli audit, conformemente alla norma ISO 19.011, verrà definita in fase di stesura del contratto entro 9 mesi dall'attivazione del Servizio per il primo anno e successivamente con una apposita riunione da tenersi entro il 31 gennaio di ogni anno. Oltre agli audit programmati potranno essere svolti audit non programmati qualora la situazione e le performance lo richiedano. Il team di audit sarà definito dallo IOV.

C. Revisione del sistema di monitoraggio e controllo

La revisione del sistema di monitoraggio e controllo consiste in quel procedimento volto a rivedere e revisionare l'intero sistema al fine di individuare l'adozione di eventuali elementi migliorativi alla luce del principio di ottimizzazione tra i costi del controllo e la loro efficacia. Detto aggiornamento potrà, inoltre, essere apportato nei casi di nuove conoscenze tecnico-scientifiche relative agli strumenti e alle modalità di controllo e monitoraggio, nonché alla loro efficacia. Il procedimento di revisione sarà adottato su richiesta da parte dell'Istituto e comunicato all'Appaltatore.

D. Verifica, monitoraggio e controllo del servizio

Lo IOV si riserva di attivare, nel corso della durata dell'appalto, un sistema di monitoraggio volto a verificare la corrispondenza della sua esecuzione con quanto previsto nei documenti di gara, nel progetto tecnico dell'Appaltatore (controllo dei requisiti e dei livelli di servizio). Nel sistema di monitoraggio verranno definite anche le periodicità dei controlli.

Resta inteso che IOV potrà individualmente predisporre, in qualsiasi momento, tutti gli accertamenti ed i controlli sulle modalità operative del servizio che riterrà necessari, onde verificare l'esatta rispondenza dello stesso a quanto statuito contrattualmente.

12.1 MONITORAGGIO DEI REQUISITI

In particolare, per quanto riguarda il controllo dei requisiti, che consiste nella verifica degli elementi essenziali del servizio, al fine di valutare la rispondenza a quanto dichiarato e/o previsto, si riportano, di seguito alcuni dei requisiti che formeranno oggetto del sistema di monitoraggio:

- Utilizzo e funzionalità di appositi dispositivi per:
- fornire automaticamente la tracciabilità della temperatura con frequenza di registrazione ad intervalli non superiori a 5 minuti, durante tutto il percorso e in tempo reale;
- fornire automaticamente il tempo di trasporto;
- fornire registrazione dell'orario di inizio e fine del trasporto;

- dimostrare e garantire sempre l'associazione tracciata tra contenuto e contenitore o almeno tra contenitore secondario e terziario, in tempo reale;
- posizionamento dei dispositivi di misurazione della temperatura;
- certificato di taratura del dispositivo di misurazione della temperatura e certificazioni annuali (oppure verifiche periodiche metrologiche del mantenimento e precisione del dispositivo);
- corretto trasporto del materiale secondo le prescrizioni del presente Capitolato;
- corrispondenza delle caratteristiche dei contenitori secondari e terziari forniti a quanto previsto dal presente Capitolato;
- corretta tenuta del "registro di percorso";
- predisposizione e la corretta tenuta del "modulo" da compilarsi in caso di trasporto in urgenza, con tutte le indicazioni previste dal presente Capitolato;
- corrispondenza degli automezzi utilizzati per l'espletamento delle attività oggetto di appalto alle caratteristiche descritte nel presente Capitolato e a quanto dichiarato in sede di gara;
- avvenuta manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto e loro pulizia e sanificazione;
- corretto funzionamento del sistema informatizzato (hardware e software), dell'applicativo web, e dei servizi gestionali come previsto nel presente Capitolato e come da proposta in sede di gara;
- osservanza dei criteri generali e specifici per i trasporti;
- rispetto delle procedure di sicurezza secondo quanto previsto dal D.lgs 81/2008 e s.m.i.;
- stipula della polizza assicurativa per danni a terzi;
- il mantenimento dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di idoneità previsti nel Disciplinare di gara;
- corretta applicazione delle condizioni normative e retributive del personale impiegato dall'Appaltatore;
- osservanza di quanto disposto dal presente documento in relazione al personale dipendente;
- osservanza degli obblighi a carico dell'Appaltatore;
- osservanza degli obblighi di segretezza e riservatezza a carico dell'Appaltatore e del personale da questo utilizzato per lo svolgimento del servizio;
- adeguamento alle nuove disposizioni di legge in caso di innovazione normativa;
- rinnovo di autorizzazioni e certificazioni, che l'Appaltatore è obbligato a possedere, in caso di loro scadenza nel corso di esecuzione contrattuale.

Detto elenco non deve ritenersi esaustivo, potendo essere individuati ulteriori requisiti in sede di costruzione del sistema di monitoraggio.

Gli esiti dei controlli verranno comunicati alla Ditta Aggiudicataria dallo IOV per le eventuali controdeduzioni che dovranno essere tempestive e comunque avvenire entro giorni 10 (dieci).

Eventuali anomalie che non fossero prontamente risolte verranno segnalate all'Ufficio amministrativo competente per la formale contestazione e l'eventuale applicazione delle penali e/o delle azioni di miglioramento necessarie.

12.2 - LIVELLO DEL SERVIZIO

Per quanto riguarda il controllo del livello del servizio, che consiste nella verifica del risultato del servizio nel rispetto di quanto stabilito nel presente Documento, ed è basato su principi di obiettività, controllo statistico e misurabilità, si comporrà dei seguenti elementi:

- addetti al controllo e responsabile del controllo;
- strumenti/attrezzature di misurazione.

La Ditta dovrà provvedere alla raccolta dati e alla loro registrazione per ottenere gli indicatori previsti. A fine mese tali dati dovranno essere inseriti in un apposito file, secondo gli accordi stabili con lo IOV.

La Ditta dovrà, quindi, sempre mettere a disposizione i dati di registrazione che sono:

- i supporti informatici hardware e software;
- la strumentazione per la misurazione oggettiva, con lettura immediata dei risultati, di alcuni parametri costituenti il risultato dell'esecuzione del servizio;
- la taratura, riferita a campioni riconosciuti a livello nazionale ed internazionale degli strumenti utilizzati per il controllo e loro manutenzione;
- gli autisti impiegati;
- gli orari di inizio e fine trasporto;
- la data di trasporto;
- l'individuazione dei campioni trasportati e del loro contenuto.

Si riportano alcuni degli **indicatori** che saranno oggetto del suddetto monitoraggio:

- % di trasporti avvenuti entro 30 minuti dal momento della chiamata all'inizio del servizio, per il "trasporto su chiamata in urgenza";
- % di trasporti avvenuti entro i tempi stabiliti per il "trasporto programmato";
- % di trasporti effettuati nel rispetto delle temperature di conservazione previste.

È previsto un periodo di messa a punto del sistema dei controlli di massimo 6 mesi dalla sua attivazione. Per un periodo di messa a punto inferiore ai 6 mesi, si procederà con la relativa verbalizzazione e ne sarà documentato il termine da parte dello IOV. Qualora decorrano i 6 mesi, si presume comunque portato a completamento il periodo di messa a punto.



Lo IOV si riserva, altresì, previa sottoscrizione di un **protocollo operativo** in accordo con l'Appaltatore, di attivare il monitoraggio della “customer satisfaction” e di attivare “verifiche ispettive” (audit).

ART. 13 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

La Ditta deve garantire il servizio di trasporto con assoluta continuità; **non sono pertanto ammesse interruzioni a causa di scioperi o per manutenzione dei veicoli.**

Il servizio in appalto è definito di **pubblica utilità** e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso, in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all'assolvimento del servizio (si applicherà la Legge 146/90 e ss.mm.ii.).

L'interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

In caso di scioperi generali di categoria, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 5 (cinque), a segnalare all'Istituto la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio.

In caso di cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali le ferie, le aspettative o le malattie) e/o scioperi, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto attraverso l'adozione di un piano di emergenza ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dalla attribuzione della sua responsabilità, è fatto obbligo per l'impresa aggiudicataria mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l'evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. L'impresa aggiudicataria dovrà concordare con il Direttore dell'Esecuzione del Servizio eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

Qualora l'impresa aggiudicataria sospendesse il servizio l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto.

In caso di guasto in costanza di percorso, o per qualsivoglia altro evento ostativo, la Ditta aggiudicataria deve provvedere in proprio al completamento del tragitto, avendo cura di limitare entro termini ragionevoli i possibili ritardi al tempo di percorrenza programmato.

In caso di malattia e/o infortunio degli addetti al servizio in questione, la **Ditta aggiudicataria dovrà assicurare in ogni caso la continuità e l'efficienza del servizio.**

ART. 14 - RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON LA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria, prima dell'avvio del servizio, comunicherà allo IOV il nominativo del proprio Referente responsabile degli aspetti organizzativi e gestionali del servizio, al quale rivolgersi in ogni momento in caso di necessità. Verrà individuato anche un suo/suoi delegato/i, con identici poteri e obblighi, che fungerà/anno da riferimento in caso di assenza o impedimento del primo.

Per una verifica del servizio sono richiesti incontri periodici tra il Referente dello IOV, il Referente della Ditta e gli operatori coinvolti nel servizio.

Potrà essere previsto un incontro ogni qualvolta ci sia un nuovo inserimento o insorgano particolari problematiche. Tali incontri dovranno essere concordati direttamente tra il Referente IOV e il Referente della Ditta.

ART. 15 - PERIODO DI PROVA

Per i primi 6 (sei) mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire allo IOV una valutazione ampia e complessiva del rapporto contrattuale.

Il contratto si risolve nel caso di mancato superamento del periodo di prova, valutato secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova alla Ditta aggiudicataria verrà data con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto alla scadenza dei primi sei mesi.

Qualora la Ditta aggiudicataria non superi il periodo di prova, lo IOV si riserva la facoltà di affidare il servizio oggetto del presente appalto, per il restante periodo, alla Ditta che segue nella graduatoria della gara.

ART. 16 - OBBLIGHI DELLA DITTA

La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio con la massima professionalità, assicurando sempre efficienza ed efficacia.

La ditta aggiudicataria è tenuta a:

- essere in possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per l'esercizio dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle previste dai rispettivi contratti di lavoro vigenti durante tutto il periodo di validità dell'appalto;
- rispettare tutti gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia;
- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono dei servizi oggetto dell'appalto, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

La Ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà conformarsi, nel corso del contratto, a tutte le eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire in materia di innovazione normativa ed innovazione tecnologica.

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre a quanto sopra descritto, tutti gli oneri e i rischi relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni nello stesso contenuti.

L'Appaltatore si impegna tra l'altro a:

- tenere completamente indenne la Stazione appaltante per i danni che dovessero derivare a persone e/o cose nell'esercizio della propria attività e derivanti da infrazioni o sinistri stradali (es. multe; ecc.)
- realizzare ed attuare procedure, protocolli, istruzioni operative a supporto per garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni erogate;
- garantire, per gli operatori impegnati nella gestione del servizio, tutte le condizioni normative ed economiche previste dai contratti collettivi di lavoro;
- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, di infortuni ed igiene del lavoro, nonché a svolgere tutti i controlli di carattere igienico sanitario;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
- provvedere alla completa organizzazione del proprio personale;
- sostituire il personale in caso di assenza;
- garantire per tutta la durata del contratto il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali relative al servizio;
- garantire la qualificazione degli operatori tramite idonei iter formativi.

L'Appaltatore è obbligato altresì:

- ad indicare le generalità, il numero e la qualifica del personale impiegato nel servizio e ad assolvere agli obblighi informativi verso la Stazione appaltante ottemperando a tutti gli adempimenti previsti;
- a fornire al personale impiegato, ai propri collaboratori e/o soci lavoratori:
- tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento dell'appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge;
- tesserini di riconoscimento riportanti la denominazione del datore di lavoro, le generalità del lavoratore, la fotografia e la mansione svolta.

Il personale impiegato, i collaboratori ed i soci lavoratori dell'Appaltatore, dovranno obbligatoriamente utilizzarli durante l'esecuzione del servizio.

Si precisa che le spese per i dispositivi di protezione individuale, i tesserini, i distintivi ed ogni altra spesa affine o conseguente all'organizzazione del personale sono a completo carico dell'Aggiudicatario.

L'Appaltatore garantisce la continuità del servizio e l'immediata copertura di eventuali temporanee assenze del personale, provvedendo alla loro sostituzione con altro personale idoneo, impegnandosi, altresì, a sostituire tempestivamente il personale valutato non conforme alla deontologia professionale.

Il servizio sarà svolto con organizzazione e gestione autonoma da parte dell'aggiudicatario, senza diretti interventi, gerarchici e dispositivi, della Stazione appaltante su detto personale.

Pertanto, tutto il personale adibito al servizio oggetto del contratto opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario, sia nei confronti dei terzi, sia nei confronti della Stazione appaltante.

Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione e rispetto che definiscono un comportamento civile e corretto, attenendosi comunque alle linee indicate dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva di effettuare accertamenti amministrativi per verificare il rispetto delle normative vigenti e delle condizioni contrattuali per quanto concerne il personale impiegato nell'appalto.

L'Appaltatore dovrà, a pena di risoluzione del contratto, produrre su richiesta della Stazione appaltante tutta la documentazione necessaria al fine di comprovare il permanere dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore si impegna ad aggiornare, almeno ogni sei mesi, l'elenco del personale e dei documenti connessi e a dare comunicazione tempestiva di ogni variazione dello stesso alla Stazione appaltante.

L'Appaltatore nell'esercizio della propria attività deve garantire l'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi comprese quelle emanate da A.N.AC., in relazione ad ogni aspetto relativo all'erogazione dei servizi in appalto ed all'esercizio della propria attività.

In particolare è richiesta l'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio.

ART. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

L'Aggiudicatario è tenuto:

- a mantenere riservati i dati sanitari, economici, statistici, amministrativi, anagrafici concernenti i cittadini- utenti e concernenti il personale, che vengono portati a sua conoscenza, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di cui alla presente gara d'appalto che sono stati formalmente dichiarati riservati dallo IOV e nel rispetto della normativa sulla privacy;
- a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma;
- a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio;
- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, eliminare il rischio di accesso non autorizzato o non conforme;
- ad individuare gli incaricati, nominandoli per iscritto, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati sensibili;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

L'Aggiudicatario si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non inferiore alla cura e discrezione usate dallo stesso nei confronti dei propri dati di natura simile.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. Si impegna, altresì, ad attenersi scrupolosamente



alla normativa vigente sul trattamento dei dati e si impegna a comunicare allo IOV i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Gli obblighi sopra elencati non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Conformemente l'Amministrazione manterrà riservate, in fase di esecuzione contrattuale, le informazioni tecniche dell'Impresa che venissero portate a sua conoscenza nonché i dati tecnici forniti dall'Impresa stessa.

L'Aggiudicatario, infine, è tenuto a consegnare, al termine del rapporto contrattuale e su supporto informatico, tutti i dati e le informazioni di carattere anagrafico e statistico, riguardanti il servizio svolto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, lo IOV ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda stessa ed ai terzi.

Per il trattamento dei dati e il consenso al trattamento si richiama espressamente l'art.14 Parte II: Disposizioni generali del presente documento.

ART. 18 - PERSONALE DIPENDENTE E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO

Tutto il personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni in appalto dovrà avere regolare contratto con la Ditta Aggiudicataria dell'appalto stesso.

L'Appaltatore deve avvalersi di propri operatori qualificati / specializzati, che parlino la lingua italiana. Dovrà altresì dotarli di un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e le mansioni svolte dal lavoratore stesso.

L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nel presente Capitolato.

Nel rispetto della normativa vigente, la clausola sociale di assorbimento del personale prevede di utilizzare, per l'esecuzione dell'appalto, in via prioritaria, i lavoratori del precedente appalto a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con

le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione dell'appalto stesso. Si vedano al riguardo le informazioni, le prescrizioni e i dati forniti con il Disciplinare di gara.

Il personale dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità. E' a carico della Ditta Aggiudicataria la predisposizione e l'effettuazione delle visite periodiche ed altri adempimenti previsti per il personale dipendente, collaboratori e/o soci lavoratori impiegati nelle mansioni. In tal senso l'Azienda ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento dell'appalto.

In caso di sostituzione prevedibile, la comunicazione dei nominativi, della qualifica e delle abilitazioni professionali dovrà avvenire, quanto meno, con 2 (due) giorni lavorativi di anticipo rispetto all'intervenuta sostituzione. Dovrà essere garantito il passaggio di consegne tra il personale uscente ed il/i nuovo/i incaricato/i.

In caso di sostituzione non prevedibile, la comunicazione dei nominativi, della qualifica e delle abilitazioni professionali dovrà avvenire contestualmente al verificarsi dell'evento. Anche in questo caso dovrà essere garantito il passaggio di consegne tra il personale uscente ed il/i nuovo/i incaricato/i.

IOV si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale, qualora quest'ultimo non consenta il buono svolgimento delle attività, oppure nel caso in cui il soggetto dipendente sia destinatario di due contestazioni da parte della Stazione appaltante.

L'esecutore dell'appalto è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Istituto non esonera le responsabilità del fornitore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta Aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

L'Istituto può richiedere l'allontanamento di quel personale della società Aggiudicataria che non si sia comportato con correttezza.

In particolare la ditta aggiudicataria deve curare che il proprio personale:

- segnali subito agli organi competenti dell'Istituto ed al proprio responsabile diretto ogni anormalità, atto, fatto o disfunzione, anche tecnica, che si rilevasse durante lo svolgimento dell'appalto o che risultasse pregiudizievole per lo svolgimento dell'appalto o per l'Istituto;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento dell'appalto;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

La Ditta Aggiudicataria si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'Azienda in questo caso, saranno impegnative per la società Aggiudicataria.

Tutto il personale che dipenderà, ad ogni effetto, direttamente dall'Aggiudicatario, dovrà essere capace e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà essere curato nella persona.

Dovrà inoltre mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che le prestazioni in appalto richiedono. Il personale dovrà garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono della fornitura, dei servizi e dei lavori oggetto del contratto.

Deve inoltre essere di pieno gradimento all'Istituto che ha facoltà di richiedere, in ogni momento, l'allontanamento per manifesta incompatibilità, per imperizia, mancanza di probità o altro, giustificandone i motivi.

Nei periodi di ferie o malattia, il personale dipendente dell'Appaltatore dovrà essere sostituito tempestivamente senza alcun costo aggiuntivo per l'Istituto. L'Appaltatore dovrà provvedere a comunicare i nominativi, la qualifica e le abilitazioni professionali del personale sostitutivo.

L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buon svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento, o violino gli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

ART. 19 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – D.U.V.R.I.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'Appaltatore in particolare dovrà:

- a) effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, riferita all'attività che l'appaltatore/subappaltatore/lavoratore autonomo, svolge;
- b) effettuare l'informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia di tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) rispettare regolamenti e disposizioni interni portati a sua conoscenza dalla stazione appaltante;
- d) impiegare personale, dispositivi e attrezzature idonei;
- e) assicurarsi che ciascun lavoratore incaricato per l'uso delle attrezzature e della strumentazione abbia ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati al fine di garantire la sicurezza propria e quella di terzi;
- f) dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà: assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso (se richiesto), esigerne il corretto impiego;
- g) controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
- h) predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;

i) fornire al DEC tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo nell'esecuzione del servizio per il personale di IOV e per terzi;

l) disporre che il proprio personale o quello di eventuali subappaltatori sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (ex art. 26, comma 8 del D.Lgs 81/2008);

m) seguire le indicazioni che saranno riportate nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) redatto dalla stazione appaltante, relativamente alle ipotesi dei rischi da interferenze con le relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi

Dalla valutazione preliminare sui rischi da interferenza effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto, riassunta nel DUVRI, risulta che i costi da rischio interferente sono pari a € 0,00 (zero).

20 ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si impegna:

- ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell'istituto Oncologico Veneto, pubblicato sul sito: [//www.ioveneto.it/istituzionale/servizi-al-personale/regolamenti-aziendali/](http://www.ioveneto.it/istituzionale/servizi-al-personale/regolamenti-aziendali/);
- a rispettare tutte le clausole del Patto di integrità nelle more del rinnovo del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- a dare comunicazione tempestiva all'istituto e alla prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori dell'istituto che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.
- ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss. m. e i;
- a dare immediata comunicazione all'istituto e alla prefettura- UTG della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

- riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
- L'aggiudicatario, inoltre, si impegna ad inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro subcontratto:
- la clausola in base alla quale le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole del Patto di integrità nelle more del rinnovo del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- dichiarazione contenuta nel contratto di subappalto, ex art. 119 comma 12 del D.Lgs. 36/2023, di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale";
- una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011;
- una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
- la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore.
- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente, nell'ambito del contratto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L 136/2010 e ss.m. e i.;
- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituto della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- la clausola che obbliga il subappaltante o il subcontraente ad assumere l'obbligo di riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
- l'importo degli oneri per la sicurezza e clausola, pena la nullità, di impegno da parte dell'appaltatore nei confronti del subaffidatario/subappaltatore di assolvere gli obblighi previsti dall'art 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei documenti finanziari relativi al subaffidamento in oggetto e di tutte le altre clausole contenute nel Protocollo di legalità;
- dichiarazione da parte dell'impresa appaltatrice circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto.
- dichiarazione da parte della ditta subaffidataria/subappaltatrice ai sensi del DPR 445/2000 art. 46/47/76 che non sussistono cause di esclusione Art. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023;

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto della normativa vigente, a perfetta regola d'arte, alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonché sulla base delle indicazioni stabilite dall'Istituto.

L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, con ciò esonerando l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'appalto stesso.

Inoltre, l'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

Qualunque evento che possa influenzare l'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato al DEC nel più breve tempo possibile.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il DEC fornirà di volta in volta le istruzioni operative su come gestire le segnalazioni.

L'Aggiudicatario deve essere altresì in possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per l'esercizio dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente. Poiché il servizio contemplato è da ritenersi un servizio di pubblica utilità, l'Aggiudicatario, per nessuna ragione, può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito nel presente Capitolato, eseguirlo in ritardo. I servizi oggetto del presente Capitolato devono essere espletati con assoluta continuità anche durante la fase di attivazione. A tal scopo l'Aggiudicatario deve porre in essere ogni misura per garantire la continuità delle prestazioni anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del personale.

22. SOGGETTI DELL'APPALTO

Il responsabile Unico del Progetto (d'ora in avanti RUP), è la dott.ssa Maria Zanandrea Direttore UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (d'ora in avanti DEC) che sarà nominato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 101 del Codice, prima dell'avvio del contratto.

Prima dell'avvio del contratto, l'Aggiudicatario si impegna a comunicare per iscritto all'Istituto il nominativo del proprio Referente/Coordinatore delle prestazioni contrattuali che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi e che dovrà essere sempre reperibile dal lunedì alla domenica inclusi i festivi.

ART. 23 COSTI E GRAVAMI DEL SERVIZIO

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria:

- tutti i costi inerenti alla gestione del servizio prestato come descritto nel presente Capitolato, compresi i costi del personale, i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, i costi per eventuali subappaltatori, i costi per l'acquisto di materiale di consumo necessari al compimento delle attività oggetto del presente Capitolato, i costi del trasporto, etc.;
- i costi per il ripristino di danni eventualmente provocati dalla Ditta Aggiudicataria;
- i costi conseguenti a infrazioni del codice della strada e a sinistri stradali.
- i costi per rotture degli imballi e/o dei prodotti e per l'errata conservazione dei prodotti a temperatura;

- i costi della sicurezza (D.Lgs 09 Aprile 2008, n.81 art. 26), quantificati dalla Ditta Aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta.

ART. 24 - CORRISPETTIVI E REVISIONE PREZZI

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore dalla Stazione appaltante sono calcolati sulla base del canone e dei prezzi offerti riportati in offerta.

In relazione al presente servizio, il canone e i prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento e negli altri atti di gara, pena la risoluzione di diritto del Contratto.

Gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub- fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione appaltante.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, oltre a quanto previsto negli atti di gara, alle caratteristiche tecniche e all'offerta tecnica dell'Appaltatore. In ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale che deve intendersi onnicomprensivo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 D.Lgs.36/2023, qualora si verificano particolari condizioni di natura oggettiva nel corso di esecuzione del contratto, si applicherà a partire dal secondo anno del contratto la revisione dei prezzi. Posto che non si apportino modifiche che alterino la natura generale del contratto, la revisione dei prezzi sarà attivata laddove si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo e operi nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizzerà l'Indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie applicato al costo della manodopera identificato ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs 36/2023 e aggiornato con l'Aggiudicatario.

ART. 25 MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In relazione agli importi relativi ai canoni la ditta emetterà fatture trimestrali posticipate.

Per i servizi a chiamata l'Istituto provvederà ad emettere ordinativo di fornitura a consuntivo, sulla base delle prestazioni eseguite e verificate dal DEC. Il fornitore, dopo il ricevimento dell'ordinativo di fornitura, potrà emettere regolare fattura e dovrà indicare tassativamente il numero e la data dell'ordine stesso. Qualsiasi fattura emessa prima dei termini convenuti verrà contestata e verrà richiesta nota di credito a storno totale.

Contestualmente all'emissione del/i certificato/i di regolare esecuzione e, comunque, non oltre sette giorni dall'adozione dello stesso, il Rup emetterà il/i certificato/i di pagamento.

Le parti assumono gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del D.L. 66/2014 conv. dalla L. 89/2014 in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'All. A "Formato della fattura elettronica" del DM. n.55 del 3/04/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova Codice fiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: iove_pd - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDKH9.

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014 e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice CIG; l'omessa indicazione del predetto codice comporta l'impossibilità per l'Istituto di procedere al pagamento della fattura.

La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'istituto e alla prefettura- UTG della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/02. In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione del servizio.

ART. 26 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Aggiudicatario s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In sede di stipula del Contratto l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Istituto.

L'Aggiudicatario comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Istituto verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

ART. 27 SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dello stesso. E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio senza la preventiva autorizzazione dell'Istituto, pena l'immediata risoluzione del contratto, con escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante all'art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'appaltatore può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante solo in presenza di queste condizioni:

- il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- il concorrente dimostri in capo ai subappaltatori l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dello stesso, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto:

- una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011;
- una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
- la clausola in base alla quale le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui il Patto di integrità nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data

17/09/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente, nell'ambito del contratto identificato con CIG riferito al presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L 136/2010 e ss.m. e i. e

- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituto della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a inviare copia del contratto di subappalto/subcontratto all'Istituto

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore (solo per sopra soglia e attività "sensibili").

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, l'istituto dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. In questo caso, i relativi contratti dovranno essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-

contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono altresì comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti generali o speciali.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003.

ART. 28 GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 107 del D.Lgs. 36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023. Per fruire dei benefici di cui al presente capoverso, l'operatore economico autocertifica, in sede di offerta, il possesso del relativo requisito.

La garanzia definitiva dovrà essere intestata a Istituto Oncologico Veneto, via Gattamelata, 64, 35128 Padova e dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;



essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Committente.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa. Pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della stazione appaltante per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La cauzione è vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione sarà trattenuta dalla stazione appaltante.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

ART. 29 - GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA DI ASSICURAZIONE

E' obbligo del prestatore del servizio stipulare con Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del presente appalto, specifica polizza assicurativa di RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera), avente per oggetto analoga attività del presente appalto, e riportando espresso richiamo al relativo CIG. La polizza dovrà

prevedere un massimale RCT non inferiore ad € 5.000.000,00 unico per sinistro senza limitazione per anno, e un massimale RCO non inferiore ad € 3.000.000,00 unico per sinistro e senza limitazioni per anno e una validità non inferiore alla durata del servizio. È ammessa la copertura annuale della polizza con le indicazioni che seguono più avanti.

La polizza dovrà inoltre

- riportare tra il novero dei terzi la Stazione appaltante, i suoi Amministratori, i suoi dipendenti e collaboratori;
- riportare espressamente tra il novero degli “Assicurati” (cfr. Definizioni di polizza) oltre al prestatore del servizio, la Stazione appaltante, i suoi amministratori, i suoi dipendenti, nonché in genere tutti coloro che partecipano alla prestazione del servizio ed in regola con la normativa vigente;
- il pagamento della polizza in forma FLAT ovvero unico, annuo senza regolazione del premio a fine periodo assicurativo. In alternativa l’indicazione che il mancato pagamento della regolazione non influisce sulla efficacia della copertura assicurativa;
- riportare espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l’assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;
- prevedere espressamente che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili alla Stazione appaltante;
- essere redatta in lingua italiana.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui sopra, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza di RCTO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa (Appendice di precisazione/estensione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente appalto con espresso richiamo al CIG di riferimento, riportano i massimali RCT e RCO con espressa dicitura che si intendono per sinistro e senza limitazione per anno, richiamando tutte le specifiche da 1. a 6. di cui sopra. La polizza e/o l’appendice di precisazione, dovrà essere posta in visione alla Stazione appaltante prima dell’inizio delle attività oggetto del presente appalto, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall’assicuratore per conferma di avvenuto pagamento. Le quietanze di eventuale rinnovo della copertura, dovranno essere consegnate in originale o in copia conforme alla Stazione appaltante, nei 30 giorni successivi il termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall’assicuratore per conferma di pagamento.

Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L’Appaltatore dovrà inoltre essere garantito per l’Assicurazione RCA con i seguenti massimali minimi:

- Euro 10.000.000,00= per sinistro
- Euro 8.000.000,00= per sinistro per danni a persone;
- Euro 2.000.000,00= per sinistro per danni a cose.



Eventuali scoperti e/o franchigie previste nella/e polizza/e non saranno in nessun caso opponibili all'Istituto e ai terzi in genere, ma faranno integralmente carico alla Ditta aggiudicataria.

Almeno 15 giorni prima dell'inizio del servizio, la Ditta dovrà presentare l'elenco dei veicoli che utilizzerà per il servizio, con le caratteristiche di cui al presente articolo, con relativa copia dei libretti di circolazione e licenza d'uso, copia della copertura assicurativa.

ART. 30 - CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALITÀ

L'Aggiudicatario è obbligato all'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e della integrale e perfetta erogazione dei livelli di servizio/prestazione stabiliti nel presente Capitolato.

Contestazioni

In caso di difformità del servizio rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

Tutte le contestazioni ufficiali operate nei confronti della Ditta aggiudicataria saranno precedute da un riscontro dei fatti effettuato in contraddittorio con il responsabile referente della Ditta stessa o generando elementi oggettivi di presenza delle contestazioni (es. fotografie).

A seguito della valutazione della gravità dell'infrazione riscontrata e segnalata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il R.U.P. contesterà per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine, in base alla gravità dell'inadempimento, dalla ricezione della contestazione entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Istituto deciderà sull'applicazione della penale.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Per le suddette penali verranno emesse note di addebito da parte della Stazione Appaltante. Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Aggiudicatario a mezzo PEC.

L'Appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza

e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con la Stazione Appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 15 giorni.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Resta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal codice civile.

Penali per non conformità rilevate con il sistema di controllo di risultato (livelli di servizio):

- Per ogni trasporto non avvenuto rispetto a quelli programmati e quelli in urgenza:

Fino ad euro 1.000,00 per ogni trasporto non eseguito.

- Per mancato rispetto degli orari di trasporto (salvo casi di forza maggiore debitamente dimostrati), per il servizio di trasporto programmato:

Fino ad euro 200,00 per ogni 30 minuti di ritardo.

- Per trasporti avvenuti oltre i 30 minuti, dal momento della chiamata all'inizio del servizio (salvo casi di forza maggiore debitamente dimostrati), per il "trasporto in urgenza":

Fino ad euro 500,00 per ogni 15 minuti di ritardo.

- Per mancato monitoraggio, rilevazione e rispetto delle temperature di conservazione:

Fino ad euro 1.000,00 per ogni evento verificatosi.

- Trasporto con mezzo non adeguato

In caso di effettuazione del trasporto di beni con mezzo non corrispondente a quanto previsto nel paragrafo “Caratteristiche tecniche mezzi di trasporto” sarà applicata una penale pari 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento).

- Slittamento dell’avvio

In caso di mancato rispetto dei tempi e delle modalità di avvio del servizio richiesti nel presente capitolato o, se migliorativi, indicati nel progetto tecnico della Ditta Aggiudicataria, IOV si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille e l’1 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo per ogni giorno di ritardo. In tal caso IOV si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.

La sanzione sopra descritta non troverà applicazione solo nel caso in cui l’eventuale ritardo nell’esecuzione sia stato oggetto di preventivo accordo scritto tra IOV e la Ditta Aggiudicataria.

- Mancato rispetto del segreto d’ufficio e delle norme di tutela della privacy

Trattandosi di un requisito essenziale per l’espletamento del servizio, alla segnalazione del verificarsi del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, IOV chiederà l’immediato allontanamento della persona e la sua sostituzione. IOV si riserva di applicare una penale pari allo 0,1 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo.

Ulteriori Penali

Questo Istituto si riserva di procedere d’ufficio all’applicazione di ulteriori penali nei casi di disservizi oggettivamente riscontrabili nonché nei casi ritenuti di particolare gravità.

L’Istituto, inoltre, si riserva di applicare una penale che va da un minimo di 100,00 Euro ad un massimo di 1.000,00 Euro a seconda della gravità riscontrata, sulla base di un protocollo operativo concordato tra le parti e, a seguito di violazioni inerenti al monitoraggio dei requisiti del servizio come ad es.:

- il mancato rispetto degli obblighi formativi nei confronti dei lavoratori e dei dipendenti di IOV in relazione all’utilizzo dell’applicativo web della ditta aggiudicataria, così come proposti nel progetto tecnico presentato in gara;
- disservizi legati alla piattaforma web/sistemi di tracciamento;

- il mancato controllo delle corrette procedure di carico per evitare danneggiamento della merce e eventuale conseguente rovesciamento/distruzione della merce trasportata;
- smarrimento, manomissione, spostamento dei sistemi di rilevazione delle temperature predisposti dall'Istituto;
- tenuta a norma di legge e a regola d'arte, in termini di utilizzo, manutenzione e sanificazione, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature (compresi i contenitori e carriers) utilizzati per l'espletamento del servizio;
- reiterato comportamento scorretto del personale già oggetto di segnalazione;
- mancata ottemperanza da parte della ditta alla richiesta di sostituzione delle unità di personale giudicate inidonee, entro il termine richiesto dall'Istituto;
- in caso di mancata rintracciabilità del responsabile reperibile
- ogni altra anomalia di gestione rispetto al presente capitolato, alla documentazione di gara e al progetto tecnico presentato in sede di offerta;

La penale verrà altresì commisurata al disservizio causato, tenendo conto anche dei maggiori costi sostenuti da IOV in termini di:

- impegno del proprio personale per far fronte al disservizio;
- eventuali danni a cose e/o persone;
- ritardo nella esecuzione di attività proprie di IOV (anche considerando l'eventuale ritardo nella esecuzione di prestazioni clinico-assistenziali).

La quantificazione di queste penali verrà effettuata d'ufficio e potrà essere oggetto di controdeduzioni da parte della Ditta Aggiudicataria nelle forme e nei modi descritti in precedenza.

L'Istituto si riserva, altresì, previa sottoscrizione di un protocollo operativo in accordo con l'Appaltatore, di attivare il monitoraggio della "customer satisfaction" e le "verifiche ispettive" (audit).

Nel caso venisse attivata la "customer satisfaction" si riportano le penalità che l'Amministrazione si riserva di applicare per un giudizio degli utilizzatori inferiore a 60/100 per ogni singola categoria di giudizi:

- Euro 500,00 per ogni rilevazione, con giudizi inferiori a 60/100 e superiore a 50/100;
- Euro 1.000,00 per ogni rilevazione con giudizi inferiori a 50/100.

La somma delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale. In caso di applicazione di penali al di sopra di tale limite il contratto verrà risolto di diritto, con incameramento del deposito cauzionale e diritto dell'Istituto medesimo al risarcimento di ogni eventuale danno.

In caso di applicazione di penali al di sopra al di sopra del 10% dell'importo contrattuale, il contratto verrà risolto di diritto, con incameramento del deposito cauzionale e diritto dell'Istituto al risarcimento di ogni eventuale danno.

ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, oltre che negli altri casi previsti dallo stesso decreto legislativo, dal DM 49/2018 e dal codice civile.

È fatto salvo quanto previsto dal Patto di integrità, nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In particolare, in applicazione del citato Patto di integrità, il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente:

- in caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'Appaltatore;
- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
- nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale;
- mancata comunicazione tempestiva da parte dell'imprenditore all'istituto e alla prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, qualora nei confronti di pubblici amministratori dell'istituto che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituto;
- mancata stipula dell'assicurazione RCT RCO di cui al presente Capitolato;
- reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;

- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente contratto.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto avente ad oggetto attività imprenditoriali ritenute "sensibili", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011.

In caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, a mezzo PEC indirizzata all'Appaltatore con indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Istituto il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e nel D.Lgs. 36/2023, si applica il codice civile e le clausole pattizie del Patto di integrità nelle more del rinnovo del protocollo di legalità.

In caso di risoluzione del contratto, l'Istituto oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto con la Ditta aggiudicataria, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e di rivolgersi ad altre Ditte, ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- dopo tre (3) contestazioni scritte per inadempimento agli obblighi contrattuali presenti nel Capitolato ed nel progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria;
- nel caso di inadempimento di notevole importanza, che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
- qualora, comunque, il servizio non risultasse di completo gradimento dell'Istituto per cause motivate e comunicate per iscritto.

La Stazione Appaltante, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 codice civile).

La Stazione Appaltante potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa) e, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell'Istituto;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti dal Disciplinare accertata dalla Stazione appaltante in corso di esecuzione del contratto;
- in caso di mancato rispetto dei termini dell'avvio del servizio previsto dal presente Capitolato;
- in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti nel presente Capitolato;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto del servizio oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

Inoltre, il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'Impresa inadempiente.

All'Impresa inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dall'Istituto rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Istituto e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Impresa appaltatrice. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Istituto la continuità del servizio di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altra Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, questa Amministrazione risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto con nota prot. n. 210747 del 03/05/2011.

31.1 - DIRITTI E DOVERI IN CASO DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso il contratto si resolvesse prima della scadenza prevista, le parti collaboreranno al fine di limitare al massimo le conseguenze negative derivanti dalla cessazione del rapporto. A tal fine la Ditta Aggiudicataria:

- metterà a disposizione di IOV dalla data di risoluzione del rapporto, da qualunque causa determinata, tutti i prodotti, tutti i materiali nonché tutti i beni di proprietà di IOV venuti in suo possesso in occasione dell'esecuzione del contratto stesso;
- disporrà per la restituzione a IOV di eventuali documenti di pertinenza di quest'ultimo nonché dei documenti riportanti informazioni confidenziali e riservate di IOV stesso;
- dovrà garantire l'opzione di riassunzione di parte o tutto il personale da parte di un altro operatore indicato da IOV;

- alla data di risoluzione del rapporto, la Ditta Aggiudicataria metterà a disposizione di IOV tutto ciò che garantisca la continuità del servizio.

ART. 32 - RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 l'Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'Appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

L'Istituto si riserva inoltre, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che per questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale/nazionale, ricorrendo in questo caso ipotesi di forza maggiore. In tal caso l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la volontà di recedere dal contratto a mezzo posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima.

ART. 33 - CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991.

Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi:

sede legale: Istituto Oncologico Veneto - Ufficio Protocollo – via Gattamelata, 64 – 35128 Padova;

posta certificata: protocollo.iov@pecveneto.it.

La mancata esplicita indicazione del presente contratto, del CIG e dell'importo del credito ceduto comporterà il diniego dell'autorizzazione alla cessione del credito.

ART. 34 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Trova applicazione al contratto tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto d'appalto potrà essere modificato, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. La stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 35 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'Appaltatore accetta incondizionatamente le clausole pattizie di cui al Patto di integrità nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 17 della l. 190/2012), reperibile al link <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita> della Regione del Veneto. La mancata accettazione del Patto di integrità è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento.

ART. 36 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto

di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Dove ne ricorrano le condizioni IOV nominerà l'aggiudicatario responsabile del trattamento

ART. 37 - DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO E COMUNICAZIONI

L'Aggiudicatario, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate mediante Pec (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto.

ART. 38 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione, a:

- a) fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) trasmettere alla stazione appaltante la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice, utilizzando gli schemi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 117 comma 12 del D.Lgs. 36/2023 ed altre eventuali garanzie/polizze richieste;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, presentare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187. In caso di raggruppamento temporaneo di Concorrenti la

dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti raggruppati; in caso di consorzio stabile dal consorzio medesimo e da tutte le consorziate dallo stesso indicate ai fini della esecuzione del servizio;

d) in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di Concorrenti, depositare atto di mandato irrevocabile costitutivo del medesimo, contenente una clausola relativa alla modalità di fatturazione e di pagamento nei rapporti tra la mandataria/capogruppo e mandanti/consorziate, conformemente a quanto previsto nell'allegato Schema di Contratto, e contenente altresì una clausola di adempimento agli obblighi di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, nei rapporti tra mandataria e mandanti.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

ART. 39 CLAUSOLA SOCIALE

L'Appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali. Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura. La stazione appaltante sarà estranea alla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'Appaltatore subentrante.

A tal fine si allega dichiarazione della ditta uscente (ved. All. 1 – Elenco personale dichiarato dal fornitore uscente).

ART. 40 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

In ogni caso, nelle more del pronunciamento dell'autorità giudiziaria, l'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere la fornitura, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della corretta



esecuzione del contratto e fatta salva la possibilità per l'Istituto di agire per il risarcimento del maggior danno subito. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

ART. 41 - RICORSO

L'organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto - Palazzo Gussoni - Cannaregio, 2277/2278 - 30121 Venezia – Tel. 041/2403911 - Fax 041/2403940.

ART. 42 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 43 - NORME E CONDIZIONI FINALI

L'appaltatore deve uniformarsi a tutte le normative esistenti in materia che regolano le modalità di trasporto dei materiali e l'esecuzione dei servizi resi, oggetto del presente documento.

Qualora nel corso della validità del contratto fossero emanate nuove normative regionali, nazionali o comunitarie per quanto attiene i trasporti e le modalità di trasporto, la conservazione di quanto trasportato, la rilevazione delle temperature, le autorizzazioni ed in generale per nuovi istituti giuridici che impattino sull'esecuzione dei servizi resi, l'Appaltatore è tenuto a uniformarsene senza alcun aumento di prezzo.

Inoltre, il fornitore è tenuto a rinnovare e trasmettere alla Stazione Appaltante le autorizzazioni e le certificazioni nel caso dovessero scadere nel corso di esecuzione contrattuale.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l'Istituto e l'Aggiudicatario potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Allegato a) Trasporti programmati

Allegato b) Punti di prelievo e consegna



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Allegato c) Elenco e dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto del servizio di trasporto campioni biologici